

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA ORIGINALE

SEDUTA: Pubblica Non Pubblica

N. 27

SESSIONE: Ordinaria Straordinaria Urgente

Data 28/12/2023

CONVOCAZIONE: 1° 2°

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: ANNO 2022 APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno VENTOTTO del mese di Dicembre alle ore 19:30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	GREGORIO IANNOTTA	Sindaco	X	
2	GIULIO MARCHESE	Vice Sindaco	X	
3	ALESSANDRO SPIZZIRRI	Assessore	X	
4	ALESSANDRA DE ROSE	Consigliere	X	
5	MASSIMO SERAFINO NAPOLITANO	Consigliere		X
6	ANNA MARIA BOSCAGLIA	Consigliere	X	
7	PAMELA CHIAPPETTA	Consigliere	X	
8	FRANCESCO LEONETTI	Consigliere	X	
9	PIERINO FRANCESCO FALLICO	Consigliere	X	
10	ROSALBA ACETO	Consigliere	X	
11	EMILY CAVALIERE	Consigliere	X	

Presenti n° 10 ASSENTE (Napolitano) Consiglieri su n°11 assegnati, e su n°11 Consiglieri in carica.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. De Caro Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott.ssa Alessandra De Rose assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità tecnica.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/11/2017;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate alla data del 31/12/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27/12/22;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s. m. i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Vincenzo La

Costa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31/12/2022;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTE le schede per il censimento delle partecipazioni pubbliche pervenute dalle società partecipate ex (Art.14, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014).

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto conto che il piano operativo di razionalizzazione prevede le seguenti partecipazioni:

- a) Gruppo Azione Locale Valle del Crati s.c.a.r.l, poiché rientrante nell'ipotesi di cui all'art. A, comma 2, lettera a);
- b) Società: CONSORZIO VALLE CRATI AZIENDA SPECIALE; FORMA GIURIDICA: SOC. CONS. A RESP. LIMITATA ai sensi dell'art.15-17 e 51 del Decreto
- c) Asmenet Calabria Soc. Cons. Arl; FORMA GIURIDICA: SOC. CONS. a RESP. LIMITATA;
- d) Cosenza Acque Spa in liquidazione.

Che l'Ente, con lo stesso atto ha ritenuto di:

- mantenere le partecipazioni del GAL Valle Crati poiché destinata all'accesso a finanziamenti europei finalizzati allo sviluppo economico, territoriale e culturale degli enti aderenti;
- La partecipazione con il consorzio Valle Crati è finalizzata ai soli fini per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione del collettamento e la depurazione delle acque reflue e non costituisce partecipazione ex art.2359 c.c. non comporta alcun diritto di voto per l'Ente e

non ha alcun diritto sociale nei confronti della Società Valle Crati, l'Ente pertanto, rimane nel Consorzio Valle Crati senza diritto di voto in assemblea e sarà tenuto a corrispondere le quote inerenti i servizi solo se questi sono realmente erogati a favore del Comune di San Vincenzo La Costa;

- Che l'Ente intente valutare il mantenimento delle partecipazioni di ASMENET Calabria per le motivazioni tecniche di carattere economico e della sostenibilità finanziaria e verificare se l'internalizzazione dei servizi forniti potrebbe comportare aggravii di spesa e utilizzo di maggiori risorse umane a discapito dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
- Che l'Ente ha ceduto le quote della Soc. Cosenza acque Spa, poiché essendo in liquidazione, è inattiva e non comporta alcun vantaggio economico per l'Ente.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;


Udita sull'argomento in oggetto la relazione del consigliere delegato al Bilancio Avv. Fallico P. nonché lo svolgimento dell'intera seduta sono integralmente riportati su supporto audio/video, acquisito e conservato agli atti della segreteria comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 12, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 26 del 30/07/2021;

Con il seguente esito della votazione:

PRESENTI 10 ASSENTE (NAPOLITANO), FAVOREVOLI 10 UNANIMITA', ASTENUTI 0, CONTRARI 0.

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di San Vincenzo La Costa detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che, la partecipazione in Cosenza acque spa in liquidazione, deve essere alienata e che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione e di mantenere le seguenti partecipazioni:
 - Gruppo Azione Locale Valle del Crati s.c.a.r.l, poiché rientrante nell'ipotesi di cui all'art. A, comma 2, lettera a);
 - Società: CONSORZIO VALLE CRATI AZIENDA SPECIALE; FORMA GIURIDICA: SOC. CONS. A RESP. LIMITATA ai sensi dell'art.15-17 e 51 del Decreto;

3. Asmenet Calabria Soc. Cons. Arl; FORMA GIURIDICA: SOC. CONS. a RESP. LIMITATA;
4. Cosenza Acque Spa in liquidazione da alienare.
5. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune come dettagliatamente elencate;
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
8. Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:
PRESENTI 10 ASSENTE (NAPOLITANO), FAVOREVOLI 10 (UNANIMITA') ASTENUTI 0, CONTRARI 0.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20
D.L.G.S. 19 AGOSTO 2016 ART.175: ANNO 2022 APPROVAZIONE**

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 –

A. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

San Vincenzo La Costa, li 28/12/2023



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

San Vincenzo La Costa, li 28/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Geom. Rocco Serpe

AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

San Vincenzo La Costa, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Giancarlo Saullo

B. PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

San Vincenzo La Costa, li 28/12/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il relativo impegno di spesa, per complessivi € _____ viene annotato sul Capitolo del bilancio 2023-2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

San Vincenzo La Costa, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dot.ssa Alessandra De Rose



Il Segretario Comunale
Avv. Daniele De Caro

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 17.01.2024



Il Responsabile
Vincenzo Magnifico

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 17.01.2024



Il Responsabile
Vincenzo Magnifico

E' copia conforme all'originale.

Data

Il Responsabile

f.to